

quindi, di essere reintegrata e mantenuta nella zona di suolo interessata da lavori di scavo effettuati dalla Alfa S.r.l., con ordine alla riduzione in pristino stato, oltre che al ripristino delle strutture di confine e delle piante così come prima esistenti;

- B) che la Alfa S.r.l. si costituiva nell'indicato procedimento con memoria difensiva del 05/12/2006 a ministero dell'Avv. Calpurnio, il cui contenuto si abbia qui per integralmente trascritto e riportato, contestando ogni avversa deduzione e richiesta e chiedendo il rigetto del proposto ricorso; in particolare la Alfa S.r.l. affermava di aver effettuato semplicemente operazioni di bonifica e pulizia superficiale della sola zona di sua proprietà a confine con le particelle della Sig.ra Tizia Verdi, e di essersi comunque mantenuta all'interno del confine di sua proprietà, la cui linea si sarebbe estesa ben oltre il confine indicato dalla Sig.ra Verdi, quale rappresentato dai grafici e pia da quest'ultima esibiti in giudizio;
- C) che in corso di causa veniva espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio a ministero dell'Ing. , il contenuto dei cui elaborati si abbia qui integralmente trascritto e riportato e sulla scorta dei quali il Giudice Unico Tribunale di , provvedimento reso in data 9-14/9/2010, rigettava il ricorso proposto dalla Sig. Tizia Verdi, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali;
- D) che avverso l'indicato provvedimento la Sig.ra Tizia con atto depositato in data 08/10/2010 presso la Cancelleria del Tribunale di in Sede Collegiale proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., chiedendo la revoca dell'impugnato provvedimento emesso dal G.U. addetto al Tribunale di e l'accoglimento della domanda possessoria di cui al Ricorso ex art. c.p.c. depositato in data 11/10/2006, in uno al ripristino delle preesistenti piante strutture di confine;
- E) che in tale procedimento di reclamo, si costituiva la Alfa S.r.l. , comparsa di costituzione del 25/01/2011, chiedendo il rigetto dell'avverso reclamo e la conferma della impugnata statuizione monocratica;

- F) che, inoltre, a carico del Sig. Caio Rossi risulta pendente procedimento per (n. R.G. e n. R.G.) innanzi il Tribunale di , instaurato a seguito di denuncia-querela proposta dalla sig.ra Tizia Verdi per i fatti di cui al ricorso possessorio, nell'ambito del quale la stessa si è pure costituita parte civile a ministero dell'Avv. Sempronio, nel mentre il Sig. Caio Rossi è difeso dall'avv. Calpurnio; per detto giudizio è fissata quale prossima udienza quella del 15/12/2011;
- G) che le parti sono addivenute all'intendimento di comporre bonariamente tutte le controversie fra di loro esistenti; tanto premesso; convengono e stipulano quanto segue:
- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
 - 2) La Sig.ra Verdi e la Alfa S.r.l. in persona dei suo amministratore e legale rappresentante, Sig. Rossi, in considerazione della incertezza dei confini tra le loro proprietà ed al fine di evitare che in futuro sorgano ulteriori controversie tra di esse, decidono consensualmente di fissare e definire il confine fra le rispettive proprietà, individuando lo stesso nella linea di colore rosso così come disegnata e raffigurata nel rilievo grafico che, controfirmato dalle parti e dai rispettivi difensori viene allegato sotto la lettera A) alla presente scrittura, per costituirne parte integrante e sostanziale.
 - 3) Nel caso fosse dovuta la formalizzazione catastale della concordata ed accettata definizione del confine tra le due proprietà, le parti conferiscono sin d'ora al Geom. l'incarico di predisporre tutti gli atti e adempimenti a tale scopo necessari. Il Geom. sottoscrive il presente atto per formale accettazione del predetto incarico, riconoscendo espressamente che l'espletamento dello stesso non comporterà alcun onere economico a carico della Alfa S.r.l.
 - 4) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 887 c.c. la Alfa S.r.l. si impegna e obbliga a costruire entro e non oltre mesi tre dalla sottoscrizione del presente atto, lungo la nuova linea di confine, come individuata nell'allegato e controfirmato grafico (All. "A"), una muratura di calcestruzzo cementizio armato di sostegno del suo terreno che è a quota più alta rispetto a quella del terreno della Sig.ra Verdi; le caratteristiche geometriche e

dimensionali di detta muratura di sostegno e relativa fondazione saranno definite dai calcoli strutturali e sia la muratura che la relativa fondazione saranno realizzate per cm. 12,5 nella proprietà Verdi e per il restante spessore, che riverrà dai calcoli strutturali, nella proprietà della Alfa S.r.l. e sarà fondata sui primi strati di roccia ovvero incastrata negli stessi. Detta muratura avrà altezza dal piano di fondazione fino a cm. IO oltre la quota del suolo di proprietà della Alfa S.r.l. e sarà costruita dalla Alfa S.r.l. integralmente a sua cura e spese, compreso ogni e qualsiasi opera e oneri connessi, ivi compresi quelli di natura tecnica e amministrativa. Le parti, peraltro, convengono che la base della fondazione del realizzando muro di sostegno — ove dovesse essere ritenuto necessario ed utile ai fini statici — potrà inoltrarsi all'interno della proprietà Verdi per non oltre cm. 38 (trentotto), ivi compresi gli innanzi indicati cm. 12,5 della porzione dello spessore del muro che insisterà in proprietà Leccese.

Inoltre, la Alfa S.r.l. costruirà, sempre nel predetto termine di mesi tre dalla sottoscrizione del presente atto, al di sopra della indicata muratura di sostegno, un muro di cinta dello spessore di cm. 25, posizionato in asse con il confine e quindi per cm. 12,5 in proprietà Verdi e per cm. 12,5 in proprietà della Alfa S.r.l.. Detto muro avrà altezza, a partire dal piano del pavimento in calcestruzzo cementizio in proprietà Verdi, di mt. 3,00 comprensivi della mappetta sommitale e sarà costruito o in cemento armato o con blocchetti cavi di calcestruzzo cementizio pressovibrati dello spessore di cm. 25, con interposti pilastri in cemento armato della sezione utile di cm. 30 x 25 e a intervalli di mt. 4,40 circa, con mappetta sommitale in cemento armato di spessore cm. 8, con doppio aggetto e relativi gocciolatoi. Il predetto muro di cinta sarà realizzato a cura della Alfa S.r.l.; per quanto riguarda tutte le spese necessarie per la costruzione del predetto muro, sulla Sig.ra Verdi graverà solo l'importo di €. 2.200,00, mentre il restante importo sarà a carico della Alfa S.r.l.. I particolari di detto muro di cinta e del sottostante muro di sostegno sono riportati nel grafico Allegato "B" - Sezione schematica del muro di sostegno in calcestruzzo armato e sezione esecutiva del

sovrastante muro di cinta da realizzare lungo il confine tra la proprietà Verdi e Alfa, con la precisazione che per quanto riguarda il muro di sostegno saranno da definire esclusivamente le caratteristiche geometriche e dimensionali rivenienti dai calcoli strutturali, mentre resta ferma la posizione di detto muro rispetto al confine di proprietà per cm. 12,5 in proprietà Verdi e per la restante parte in proprietà Alfa, salvo quanto meglio specificato con riferimento alla base di fondazione. Resta inteso che l'intero muro da realizzarsi e — quindi - la parte che andrà dalle fondamenta al piano del fondo di proprietà Alfa, e la parte sovrastante, resteranno in proprietà comune tra la Verdi e la Alfa S.r.l.

- 5) Tutti i lavori relativi alla costruzione del muro di sostegno e del sovrastante muro di cinta, saranno eseguiti operando nella proprietà della Alfa S.r.l. e sotto la sorveglianza dei tecnici delle due parti all'uopo nominati.
- 6) La Sig.ra Verdi e per essa la Sig.ra Filana, nella spiegata qualità di procuratrice speciale, con la sottoscrizione del presente atto rinuncia all'azione intrapresa e alle richieste esplicitate con il ricorso ex art. 703 C.P.C. indicato in premessa e dichiara formalmente ed espressamente di rimettere la denuncia-querela a suo tempo presentata e quindi conferma di rinunciare al procedimento penale n.

R.G. e n. R.G. pendente presso il Tribunale di ;

- 7) Dal canto suo la Alfa S.r.l. come sopra rappresentata accetta la rinuncia all'azione e alle domande esplicitate dalla Sig.ra Verdi con il ricorso ex art. 703 c.p.c., così come il Sig. Caio Rossi accetta la sopra formalizzata rimessione della querela di cui al procedimento penale predetto;
- 8) I procedimenti n. 462/2006 pendente presso il Tribunale di e n. 11202/2010 pendente presso il Tribunale di in sede di reclamo, verranno estinti e cancellati;
- 9) Tutte le spese e competenze legali restano interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori delle stesse, che sottoscrivono il presente atto, al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.P.; a tal riguardo la Alfa S.r.l. rinuncia a pretendere

alcunchè con riferimento alle spese e competenze legali così come liquidate nel citato provvedimento del 09-14/09/2010 del Dott. e del successivo atto di precetto notificato in data 24/09/2010.

- 10) La Sig.ra Verdi per essa la Sig.ra Filana, nella spiegata qualità di procuratrice speciale, accetta la predetta rinuzia.
- 11) Con la sottoscrizione della presente transazione le parti si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia diritto, ragione od azione, riveniente e/o connessa con quanto, ha formato oggetto dei procedimenti giudiziari innanzi indicati.

L.C.S.